

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1810)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 12^a Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 20 luglio 1966
(V. Stampato n. 3085)*

presentato dal Ministro dell'Industria e del Commercio

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 25 luglio 1966*

Soppressione dell'Istituto nazionale per l'esame delle invenzioni

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'Istituto nazionale per l'esame delle invenzioni è soppresso e le sue attribuzioni sono trasferite all'Ufficio centrale brevetti del Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 2.

Il personale direttivo in servizio all'atto del passaggio dell'Istituto stesso alle dipendenze del Ministero dell'industria e del commercio è inquadrato in soprannumero nel ruolo tecnico della carriera direttiva della proprietà intellettuale con la qualifica di esaminatore capo.

Il suddetto personale consegue la qualifica superiore dopo diciotto mesi di anzianità di qualifica, permanendo nella posizione soprannumeraria.

Art. 3.

Il servizio comunque prestato dal personale di cui al precedente articolo dalla data del passaggio dell'Istituto nazionale per l'esame delle invenzioni alle dipendenze del Ministero dell'industria e del commercio è calcolato per intero agli effetti del trattamento di quiescenza.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire quattro milioni in ragione di anno, si farà fronte:

per lire 1.050.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 1151 dello stato di previsione del Ministero dell'industria e del commercio per l'anno finanziario 1966 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi;

per lire 2.950.000 con l'economia che sarà realizzata a seguito della soppressione dell'Istituto nazionale per l'esame delle invenzioni sul capitolo n. 1464 dello stato di previsione predetto e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.